



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

Piazza Municipio, 1 - 97016 Pozzallo (RG)
Centralino 0932 1839 - Fax 0932 1839220
www.comune.pozzallo.rg.it

SETTORE VII
POLIZIA LOCALE

COMUNE DI POZZALLO
Reg. N° 1310
Si certifica che il presente atto è stato
Pubblicato all'albo pretorio on-line del
Comune dal 26-06-24 al 11-07-24
opposizioni e reclami
IL RESPONSABILE **IL SEGRETARIO**

Ordinanza n. 130 del 26/06/2024

Oggetto: Istituzione divieto di transito veicolare in Via Siracusa tratto compreso tra la via Fornai e la via Stovigliari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza prot n. 17348 del 26.06.2024, a firma del sig. La Pira Giovanni, nella qualità di proprietario dell'immobile sito in via Fornai n. 14, chiede l'interdizione del transito veicolare, in Via Siracusa tratto compreso tra la via Fornai e la via Stovigliari, al fine di effettuare lavori di "montaggio ponteggio", i lavori verranno effettuati, dal giorno 01/07/2024 al 20/07/2024;

PRESO ATTO che i lavori verranno eseguiti dalla ditta di "Civello Marco" con sede legale in via Calabria n. 22 Ispica (RG), C.F. CVLMRC73C20F258K,

RITENUTO di interdire il transito veicolare in Via Siracusa tratto compreso tra LA VIA Fornai e la via Stovigliari, per effettuare i sopra indicati lavori;

VISTO l'art.6 lettera f) del Codice della Strada approvato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., il quale prevede espressamente che il divieto di sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia venga reso noto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

VISTI gli artt. 5, comma 3, e 7 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione, così come aggiornati con D.L.27 giugno 2003 n.151 convertito nella legge n. 214 dell'1 agosto 2003;

RICHIAMATA la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale idonei a garantire le opportune condizioni di sicurezza alla viabilità veicolare e pedonale, nonché il regolare svolgimento dell'evento;

VISTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

Viene istituito il divieto transito veicolare in Via Siracusa i tratto compreso tra la via Fornai e la via Stovigliari, dal giorno 01 luglio 2024 al 20 luglio 2024.

DISPONE

Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali, se non altrimenti impedito da evidenti e non differentemente risolvibili motivi di sicurezza; in tal senso, in caso di

comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto, sotto la direzione della Polizia Locale, dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

AVVERTE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.90 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per ragioni di competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Catania.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, al Ministero Lavori Pubblici con la procedure di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/92.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

I funzionari e gli agenti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 nr.285 sono tenuti a fare osservare la presente Ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

La presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico, per esigenze di pubblica sicurezza ovvero per esigenze di pubblica incolumità.

il Responsabile del Procedimento
Ispettore Capo dott.sa Emilia Pluchinotta

Il Responsabile de settore della Polizia Locale
Dott. Angelo Carpanzano

